



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021**

DECRETO

N. 114

IN DATA 22-12-2021

OGGETTO: DCA N. 101 DEL 30.12.2020 "REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 26 GENNAIO 2004 - REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA L.R. 30/2002 SULLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE. SENTENZE TAR MOLISE NN. 360/2018, 371/2018, 204/2020, 208/2020, 224/2020. DETERMINAZIONI." - ULTERIORI DETERMINAZIONI.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

FRANCESCO SFORZA

**Il Direttore del Servizio
SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI
FINANZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA
Il Direttore Generale per la Salute**

FRANCESCO SFORZA

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Sub Commissario Ad Acta

DOTT.SSA ANNAMARIA TOMASELLA



COMMISSARIO AD ACTA
per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31.03.2021

DECRETO

N. 114

IN DATA 22-12-2021

OGGETTO: DCA N. 101 DEL 30.12.2020 "REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 26 GENNAIO 2004 - REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA L.R. 30/2002 SULLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE. SENTENZE TAR MOLISE NN. 360/2018, 371/2018, 204/2020, 208/2020, 224/2020. DETERMINAZIONI." - ULTERIORI DETERMINAZIONI.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che:

- con delibera adottata in data 5 agosto 2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha nominato il dott. Donato Toma quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 31 marzo 2021;
- che con la suddetta delibera del 31 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Annamaria Tomasella quale subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Molise e dei successivi Programmi operativi, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale;

Vista la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e s.m.i.;

Atteso che le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 e del 5 agosto 2021 prevedono, tra l'altro, di adottare ed attuare il Programma Operativo 2019-2021;

Visto l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

Visto l'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che alla lettera b), dispone che il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all' articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti:

- la legge 27 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, ed, in particolare l'art. 2 che alla lettera g) ha inserito tra gli obiettivi della legge *la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici*;
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii. *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;
- il DPR 14 gennaio 1997 *"Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"*;
- i Progetti obiettivo Tutela Salute Mentale 1994-1996, approvato con DPR 7 aprile 1994, e 1998-2000, approvato con DPR 1° novembre 1999, che individuano le Residenze terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative tra i servizi essenziali costitutivi del Dipartimento di Salute Mentale dove la struttura residenziale è una struttura extra-ospedaliera in cui si svolge una parte del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per utenti di esclusiva competenza psichiatrica con lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività riabilitative;
- il DPCM 12 gennaio 2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* e, in particolare, gli articoli 26 *"Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali"* e 33 *"Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali"*;
- il Patto per la Salute per gli anni 2019 - 2021, sancito in Conferenza Stato Regioni con l'Intesa del 18 dicembre 2019;

Visto, altresì, il Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 e recepito dalla Regione Molise con DGR del 24 febbraio 2014, n. 83, che richiama il modello organizzativo dipartimentale, articolato in una rete integrata di servizi nell'ambito della psichiatria di comunità come definito nei precitati Progetti obiettivo Tutela Salute Mentale;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 2002 *"Tutela della salute mentale."*;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 2002 *"Tutela della salute mentale."* e, in particolare l'art. 8 *"Strutture del Dipartimento di Salute Mentale"* che individua per ogni DSM lo standard minimo di strutture;

Richiamate integralmente le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004: *"Regolamento applicativo della legge regionale n.30/2002, ai sensi dell'art. 13, comma 1.A."*, con particolare riferimento all'art. 19 rubricato: *"Tariffe per le attività riabilitative e territoriali"*, ai sensi del quale *:"Le competenze (aggiornate, a partire dal 1 gennaio 2004 e poi ogni anno, in relazione all'indice ISTAT dei*

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) che le Aziende ASL devono erogare per l'anno 2003 in favore delle Cooperative Sociali o loro Consorzi per la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali e per le prestazioni rese nell' ambito dell' attività di Assistenza territoriale, sono così regolamentate (...);

Richiamate, altresì, le Deliberazioni di Giunta Regionale 20 giugno, n. 788 e 21 aprile 2006, n. 502 “*Regolamento regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 (Regolamento applicativo della L. R. 30/2002 sulla Tutela della Salute Mentale) Rideterminazione delle tariffe per le attività riabilitative e territoriali psichiatriche regionali*”, con cui, in applicazione del citato regolamento regionale n. 1/2004, si è provveduto, rispettivamente, a rideterminare le predette tariffe a far data dal 1° gennaio 2005 e a far data dal 1° gennaio 2006, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice FOI calcolato dall'ISTAT;

Visto il DCA n. 30 del 3 maggio 2017 - “*Tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche. Ordinanze Tar Molise nn. 112/2016, 119/2017 e 120/2017*”, con cui si è provveduto, anche in ottemperanza a quanto statuito nelle Ordinanze TAR Molise nn. 112/2017, 119/2017 e 120/2017, all'adeguamento delle tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche, mediante l'applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall'anno 2007 all'anno 2016;

RICHIAMATO integralmente il Decreto del Commissario ad Acta n. 101 del 30.12.2020 con cui si è provveduto, tra l'altro, a:

- all'esecuzione delle sentenze Tar Molise nn. 360/2018 e 371/2018 e, pertanto:
 - ✓ prendere atto della illegittimità del Decreto Commissariale n. 30/2017 nella parte in cui, in relazione al disposto adeguamento delle tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche, mediante l'applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall'anno 2007 all'anno 2016:
 - ha operato il ricalcolo in violazione del criterio normativo indicato all'art.19 (la rivalutazione in relazione all'indice ISTAT deve essere operata ‘ogni anno’ a partire dal 2004 e la tariffa, come annualmente rivalutata, costituisce la base di computo della annualità successiva);
 - ha ommesso di aggiornare “*a partire dal 1 gennaio 2004 e poi ogni anno*” la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa all'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
 - ✓ rinnovare, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 1/2004, le operazioni contabili relative all'adeguamento tariffario all'indice ISTAT per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche, operando la rivalutazione capitalizzata con cadenza annuale a partire dal 2004, tenuto conto della rivalutazione già operata, per gli anni 2005 e 2006, con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 788/2005 e 502/2006;
 - ✓ aggiornare in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo “*a partire dal 1 gennaio 2004 e poi ogni anno*” la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa, tenuto conto delle predette Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 788/2005 e 502/2006;
- approvare, a tal fine, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, l'allegato **A**), recante “*Sentenze Tar Molise nn. 360/2018, 371/2018, 204/2020, 208/2020, 224/2020. Adeguamento tariffario*” che dispone l'adeguamento tariffario per le annualità 2004-2019 in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come da tabella ISTAT “*Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente*”;

- rappresentare che il provvedimento è finalizzato alla ottemperanza per titoli relativi alla mera rideterminazione delle tariffe in qualità di attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione (cfr. Sent. Tar Molise nn. 204/2020, 208/2020, 224/2020);

VISTA la Sentenza n. 138/2021 resa sul ricorso RG n. 78/2020 proposto dalla società cooperativa Sociale Nardacchione per l'annullamento della nota prot. n. 34548/2020 recante il rigetto dell'istanza del 10 dicembre 2019 formulata dalla medesima Struttura nella qualità di struttura residenziale a media attività terapeutico socio riabilitativa (art. 8 co 1 lett. g) L.R. n. 30/2002) non incardinata presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), per l'ottenimento dell'adeguamento tariffario del valore delle rette giornaliere (diverse dalle rette previste per le strutture a media attività terapeutico socio riabilitativa incardinata presso le CRP);

RILEVATO che, in riferimento alla ulteriore maggiorazione tariffaria tra il 5 e il 15%, la richiamata Sentenza n. 138/2021 statuisce che *<<la ulteriore maggiorazione tariffaria tra il 5 ed il 15 % correlata alla presenza di personale specializzato prevista dall'art. 19.1 del predetto Regolamento attiene a una facoltà della Regione, e non a un suo obbligo, di riconoscere l'aumento tariffario delle strutture accreditate in base alla mera presenza tra il personale di elementi specializzati; d) l'esercizio della facoltà appena detta deve essere motivato: l'esigenza di contenimento della spesa sanitaria imposta dal piano di rientro costituisce, peraltro, una motivazione congrua e ragionevole per non riconoscere la maggiorazione appena detta, e siffatta indicazione, in assenza di un diverso autovincolo assunto dalla Regione stessa, rende irrilevante la pregressa iniziativa istruttoria con la quale la medesima abbia eventualmente richiesto alle interessate di fornire le informazioni per un eventuale riconoscimento della maggiorazione>>*;

EVIDENZIATO che la citata Sentenza n. 138/2021 dispone l'annullamento della nota prot. n. 34548/2020 recante il rigetto dell'istanza di adeguamento tariffario della Struttura, evidenziando, tuttavia, che *<<le contestazioni hanno ad oggetto un diritto di credito, come quello delle strutture private a vedersi pagato l'aggiornamento tariffario dovuto a fronte delle prestazioni assistenziali erogate su richiesta della locale ASREM, esulano dalla giurisdizione amministrativa (su tale principio cfr. anche Cassazione civile sez. un. 18 dicembre 2008 n. 29536; nella giurisdizione amministrativa rientrano pur sempre, tuttavia, le controversie, come quella oggi all'attenzione del Collegio, relative all'attività provvedimentale di aggiornamento delle tariffe)>>*;

RITENUTO, in ragione della citata Sentenza n. 138/2021, disporre l'adeguamento delle tariffe giornaliere per le prestazioni rese dalle strutture residenziali a media attività terapeutico socio riabilitativa (art. 8 co 1 lett. g) L.R. n. 30/2002) non incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), operando la rivalutazione capitalizzata, al netto dell'IVA, utilizzando i coefficienti di rivalutazione monetaria calcolati sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con cadenza annuale a partire dal 2004, tenuto conto delle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 788/2005 e 502/2006;

RILEVATA la opportunità di integrare il Decreto n. 101/2020, disponendo l'adeguamento delle tariffe anche per l'annualità 2020 in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come da tabella ISTAT *"Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente"*;

VISTA, altresì, la Sentenza n. 4572/2021, trasmessa con nota della Prefettura di Campobasso prot. n. 41101/2021 del 17.06.2021, con cui il Consiglio di Stato ha statuito l'accoglimento del ricorso proposto da S.Co.R.I.M.A.A. Acli Coop. Sociale contro Regione Molise, Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di rientro dai Disavanzi del Settore sanitario della Regione Molise ed altri per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul D.P.R. n. 1353/2018 recante l'annullamento del Decreto del Commissario ad Acta n. 30/2017, imponendo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, di dare piena esecuzione al predetto Decreto decisorio n. 1353/2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1353/2018 del 28 settembre 2018 che recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 1929/2018, che ha accolto il ricorso per l'annullamento del DCA n. 30/2017 prevedendo nello specifico che <<...il decreto commissariale n. 30/2017 risulta illegittimo nella parte in cui ha omesso di aggiornare "a partire dal 1 gennaio 2004 e poi ogni anno" la tariffa prevista per le strutture residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Risulta, invece, infondata la censura con la quale la parte ricorrente ha lamentato l'omessa maggiorazione tariffaria tra il 5 ed il 15% correlata alla presenza di personale specializzato specifico prevista dall'art. 19.1 del regolamento regionale n. 1 del 2004 (...)>>;

RILEVATO che, nel caso di specie, il succitato Decreto n. 101/2021, in esecuzione, tra l'altro, di precedenti pronunce del Tar Molise (Sent. Tar Molise nn. 204/2020, 208/2020, 224/2020) ha, di fatto, dato esecuzione alle statuizioni della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4572/2021 e, conseguentemente al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1353 del 28 settembre 2018 che recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 1929/2018, provvedendo, da un lato, ad annullare il DCA n. 30/2017 (nella parte in cui ha omesso di aggiornare "a partire dal 1 gennaio 2004 e poi ogni anno" la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa all'indice ISTAT dei prezzi al consumo), dall'altro ad aggiornare in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo "a partire dal 1 gennaio 2004 e poi ogni anno" la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa, tenuto conto delle predette Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 788/2005 e 502/2006;

RITENUTO in ragione di tutto quanto premesso:

- integrare l'allegato **A)** del Decreto n. 101/2020, disponendo l'adeguamento delle tariffe anche per l'annualità 2020 in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come da tabella ISTAT "Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente";
- provvedere, in esecuzione della Sentenza Tar Molise n. 138/2021, ad aggiornare a partire dal 1° gennaio 2004 e poi ogni anno, la tariffa giornaliera prevista per le prestazioni rese dalle strutture residenziali a media attività terapeutico socio riabilitativa (art. 8 co 1 lett. g) L.R. n. 30/2002) non incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), operando la rivalutazione capitalizzata, al netto dell'IVA, utilizzando i coefficienti di rivalutazione monetaria calcolati sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operaie ed impiegati, con cadenza annuale a partire dal 2004, tenuto conto della rivalutazione già operata, per le annualità 2005 e 2006, con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 788/2005 e 502/2006;
- rappresentare che con il Decreto n. 101/2021, come oggi integrato dal presente provvedimento, con la rivalutazione per l'anno 2020, è stata data esecuzione alle statuizioni della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4572/2021 e, conseguentemente al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1353 del 28 settembre 2018 che recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 1929/2018;
- approvare, per i fini sopra rappresentati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - ✓ l'allegato **A)**, che integra con la previsione per l'annualità 2020, l'adeguamento tariffario previsto dal DCA n. 101/2020 per le Strutture Residenziali ad alta attività terapeutico socio riabilitativa e per le Strutture Residenziali ad alta attività terapeutico socio riabilitativa incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP);
 - ✓ l'allegato **B)** concernente l'adeguamento tariffario per il periodo 2007-2020 per le prestazioni rese dalle strutture residenziali a media attività terapeutico socio riabilitativa (art. 8 co 1 lett. g) L.R. n. 30/2002) non incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al

netto dei tabacchi, come da tabella ISTAT *“Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto al precedente”*;

- trasmettere il presente provvedimento all' A.S.Re.M. e ai soggetti interessati;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano,

- integrare l'allegato A) del Decreto n. 101/2020, disponendo l'adeguamento delle tariffe anche per l'annualità 2020 in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come da tabella ISTAT *“Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente”*;
- provvedere, in esecuzione della Sentenza Tar Molise n. 138/2021, ad aggiornare a partire dal 1° gennaio 2004 e poi ogni anno, la tariffa giornaliera prevista per le prestazioni rese dalle strutture residenziali a media attività terapeutico socio riabilitativa (art. 8 co 1 lett. g) L.R. n. 30/2002) non incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), operando la rivalutazione capitalizzata, al netto dell'IVA, utilizzando i coefficienti di rivalutazione monetaria calcolati sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operaie ed impiegati, con cadenza annuale a partire dal 2004, tenuto conto della rivalutazione già operata, per le annualità 2005 e 2006, con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 788/2005 e 502/2006;
- che il Decreto n. 101/2021, come oggi integrato dal presente provvedimento, con la rivalutazione per l'anno 2020, ha, di fatto, dato esecuzione alle statuizioni della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4572/2021 e, conseguentemente al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1353 del 28 settembre 2018 che recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 1929/2018;
- approvare, per i fini sopra rappresentati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - ✓ l'allegato **A)**, che integra con la previsione per l'annualità 2020, l'adeguamento tariffario previsto dal DCA n. 101/2020 per le Strutture Residenziali ad alta attività terapeutico socio riabilitativa e per le Strutture Residenziali ad alta attività terapeutico socio riabilitativa incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP);
 - ✓ l'allegato **B)** concernente l'adeguamento tariffario per il periodo 2007-2020 per le prestazioni rese dalle strutture residenziali a media attività terapeutico socio riabilitativa (art. 8 co 1 lett. g) L.R. n. 30/2002) non incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, come da tabella ISTAT *“Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto al precedente”*;
- trasmettere il presente provvedimento all' A.S.Re.M.;

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta Regionale del 1° agosto 2014, n. 376.

Il presente decreto sarà pubblicato sul BURM e notificato ai competenti Dicasteri.

**IL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82